

27905-23



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 670/2023
ALFREDO GUARDIANO	- Relatore -	UP - 22/02/2023
MICHELE ROMANO		R.G.N. 42390/2022
MATILDE BRANCACCIO		
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) 1

avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo

udito il difensore


## IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 12.2.2020, aveva condannato [ (omissis) (omissis) ] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 615 *ter*, c.p., in rubrica ascrittogli.

All'imputato viene contestato di essersi indebitamente introdotto nello spazio dell'applicativo "[ (omissis) ]" in uso a [ (omissis) ] con cui in passato aveva avuto una relazione sentimentale, allo scopo di impossessarsi di alcune fotografie, ritraenti quest'ultima con il suo nuovo compagno, che erano conservate nel suddetto spazio, al quale il (omissis) era riuscito ad accedere, essendo a conoscenza delle relative credenziali di accesso, senza, tuttavia, che la persona offesa lo avesse mai autorizzato ad accedervi e a prelevare le menzionate fotografie.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha tenuto nel dovuto conto i rilievi difensivi volti a far valere la manata dimostrazione della circostanza che l'imputato si sia impadronito delle fotografie di cui si discute accedendo senza autorizzazione allo spazio "[ (omissis) ]" in uso alla persona offesa e non in altro modo, pur teoricamente ipotizzabile; 2) vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.

2.1. Con requisitoria scritta del 20.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il rigetto del ricorso.



Con conclusioni scritte del 16.1.2023 il difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, reiterando le proprie doglianze.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

3.1. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le



vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, fondato sulle dichiarazioni della persona offesa (la quale, come evidenziato dalla corte territoriale, ha "denunciato a chiare lettere di non avere mai autorizzato il prevenuto ad accedere al proprio account e alle fotografie"), che non hanno formato oggetto di specifica contestazione, sotto il profilo della credibilità personale della proponente e dell'attendibilità intrinseca, da parte del ricorrente, limitatosi, come già detto, a fornire una versione alternativa delle risultanze processuali. Sicché non può certo dirsi mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, la motivazione con cui la corte territoriale ha desunto l'incontestata disponibilità in capo al (omissis) delle fotografie ritraenti la persona offesa con il suo nuovo compagno, come conseguenza dell'accesso non autorizzato allo spazio " (omissis) dove erano custodite, posto in essere dall'imputato.

Sul punto va solo svolta un'ultima riflessione.

La circostanza, sottolineata dalla corte territoriale, che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate dalla persona offesa al (omissis) in costanza di relazione, dunque in un momento antecedente all'accesso abusivo, appare irrilevante, posto che, come chiarito dalla (omissis) quest'ultima non aveva comunque mai dato il proprio consenso all'accesso e men che mai alla duplicazione delle fotografie conservate nel sistema, sicché ogni accesso al menzionato spazio " (omissis) operato dal prevenuto e ogni mantenimento nel sistema allo scopo di impossessarsi delle foto in questione non può che considerarsi illecito, perché non consentito da alcuna autorizzazione, nemmeno implicita del titolare del sistema, come ben evidenziato dal giudice di appello.

3.2. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso.



Al riguardo si osserva che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

In questa prospettiva si è ulteriormente chiarito che il giudizio sulla tenuità dell'offesa, pur dovendo essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, c.p., tuttavia non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044).

Orbene la corte territoriale ha reso una motivazione assolutamente conforme a tali principi, evidenziando come la gravità del fatto, desunta, con logico argomentare, dalla circostanza che la condotta di accesso abusivo allo spazio " (omissis) della persona offesa era finalizzata ad acquisire la disponibilità di fotografie intime e si inquadrava nell'ambito di un complesso di comportamenti delittuosi posti in essere dal prevenuto in danno della (omissis) in relazione al quale l'imputato era stato destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da quest'ultima abitualmente frequentati, non consenta di ritenere il fatto di particolare tenuità.

A fronte di tale limpido argomentare, i rilievi difensivi non solo non colgono platealmente il bersaglio, ma appaiono anche acriticamente reiterativi della richiesta, peraltro per stessa ammissione del ricorrente non specifica, formulata in sede di appello di riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, e versati in fatto.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 22.2.2023.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

